



SENTENZA

N.267/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73873** R.G., introdotto con ricorso, depositato in data 27.3.2023, da **(omissis)**, elettivamente domiciliata in Villaricca (NA), via della Repubblica n. 2 presso lo Studio dell'avv. Roberta Di Domenico che la rappresenta e difende, giusta procura in atti (pec: robertadidomenico@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **ASL NAPOLI 1 Centro**, in persona del Direttore Generale dott. ing. Ciro Verdoliva, con sede legale in Napoli, via Comunale del Principe n.13/A, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Domenica Coppola e Massimiliano De Masi e con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli, via Comunale del Principe 13/a,

presso il Servizio Affari Legali della predetta ASL in virtù

di procura notarile alle liti già depositata in atti;

(pec: domenicacoppola@avvocatinapoli.legalmail.it;

massimiliano.demasi@pec.aslna1centro.it)

nonché contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma,

alla via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in

virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del

23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv.

Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il

Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania

in Napoli, via Medina n. 61 (pec:

avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

avverso

la comunicazione di debito finalizzata al recupero

somma di euro 8.319,87 sul trattamento pensionistico

in godimento unitamente al relativo prospetto di

computo

per il riconoscimento

del diritto all'irripetibilità dell'indebitato nonché alla

restituzione degli importi trattenuti e con vittoria di

spese;

Visti l'atto introduttivo del giudizio, gli altri atti e

documenti di causa:

	Rilevata la costituzione in giudizio della ASL NA 1 con memoria del 23.4.2024;	
	Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con comparsa del 26.4.2024 successivamente integrata con memoria del 30.4.2024.	
	FATTO	
	L'odierna ricorrente rappresenta quanto segue:	
	- già dipendente della ASL NA 1 Centro dal 1978 al 2016, in data 24.6.2022 riceveva, per la prima volta, avviso INPS di recupero di importi pagati in eccesso sulla pensione in godimento di cui veniva chiesta la ripetizione per complessivi euro 8.319,87 relativamente al periodo febbraio 2016 - giugno 2022;	
	- ritenendosi ingiustamente lesa, nelle date del 30.6.2022 e del 4.7.2022, presentava ricorso in autotutela avverso detto provvedimento, senza ricevere alcun riscontro dall'Ente previdenziale che procedeva ad applicare trattenute sulla pensione a partire da agosto 2022;	
	- con l'odierno ricorso in riassunzione, presentato a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, censurava l'illegittimità del provvedimento di recupero per assoluta carenza di motivazione sostenendo l'irripetibilità delle somme già corrisposte per effetto di un affidamento in buona fede	

consolidatosi nel tempo, valendo ogni rettifica del trattamento soltanto *pro futuro*; concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito e per la condanna dell'Ente previdenziale alla restituzione degli importi trattenuti, domandando in via istruttoria CTU contabile;

- con memoria di costituzione del 23.4.2024, la ASL NA 1 Centro eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione dell'azione, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

- con comparsa del 26.4.2024, integrata da successivo atto del 30.4.2024, l'INPS si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso eccependo il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine agli elementi costitutivi della pretesa azionata, contestando poi l'asserito vizio di motivazione del provvedimento di recupero. Evidenziava, inoltre, come la richiesta di restituzione INPS fosse pervenuta nel mese di giugno 2022 e, dunque, almeno per gli indebiti da giugno 2019 in avanti entro il triennio dalla percezione delle somme, con conseguente diritto alla ripetizione delle stesse. Contestava, infine, il radicarsi di uno stato di buona fede e/o di legittimo affidamento preclusivi dell'azione di recupero;

- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Roberta Di
Domenico per la ricorrente, l'avv. Gianluca Tellone per

	l'INPS e l'avv. Domenica Coppola per la ASL Napoli 1	
	Centro.	
	Tutte le parti hanno richiamato le argomentazioni dei	
	propri atti difensivi con le conclusioni ivi rassegnate.	
	Nello specifico, la ASL ha chiesto l'estromissione dal	
	giudizio per carenza di domanda ad essa indirizzata.	
	L'INPS si è opposta ritenendo, invece, la ASL giusto	
	contraddittore del presente contenzioso;	
	- la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. La controversia oggetto di scrutinio riguarda la	
	ripetibilità da parte dell'INPS dell'indebito pensionistico	
	per somme erogate in eccesso nei confronti (omissis) dal	
	febbraio 2016 sino al giugno 2022.	
	2. In via preliminare, si estromette la ASL NA 1 Centro	
	dal presente contenzioso in quanto nessuna specifica	
	domanda risulta formulata nei suoi riguardi, come si	
	evince dagli atti depositati e dalle dichiarazioni d'udienza	
	della difesa della ricorrente.	
	3. Venendo ad esaminare il merito, occorre innanzitutto	
	precisare che la pensione della odierna ricorrente è stata	
	oggetto di due distinte riliquidazioni, la prima nel 2022	
	la seconda nel 2023. Quanto alla prima riliquidazione	
	(2022), la stessa ha determinato il sorgere di un indebito	
	pari ad euro 618,27 (recuperato con n. 3 trattenute da	
	5	

euro 206,09 sulle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2022) ed un indebitto di euro 5845,56 (da recuperare in n. 21 rate da euro 278,36 a partire da novembre 2023).

Le riliquidazioni sono state effettuate perché l'ultimo miglio inserito per il primo pagamento della pensione nel 2016 era più alto rispetto a quello inserito nel 2022 dalla ASL, ciò determinando un abbassamento della pensione annua lorda con attivazione della menzionata procedura di recupero. In tal senso, ha percepito da febbraio 2016 a luglio 2022 una pensione più alta di quella che avrebbe dovuto ricevere.

Da quanto esposto riconosce questo Giudice, da un lato, il diritto dell'INPS alla ripetizione degli importi erroneamente corrisposti in eccesso da giugno 2022 a giugno 2019, in conformità alla sentenza n. 2/2012 delle Sezioni Riunite di questa Corte secondo la quale non sussistono limiti all'azione di ripetizione degli indebiti intervenuta entro il limite temporale di 3 anni dal pagamento; dall'altro, il diritto dell'odierna ricorrente alla irripetibilità delle somme corrisposte in eccesso da giugno 2019 a febbraio 2016 per il consolidarsi in suo favore di uno stato di buona fede e di legittimo affidamento ostativi alla proposizione dell'odierna azione di recupero. Ciò in ossequio alla giurisprudenza

	contabile secondo cui la situazione di legittimo	
	affidamento, fondata sull'assenza di dolo e sulla buona	
	fede del percettore, è idonea ad ingenerare la plausibile	
	convinzione di avere titolo ad un vantaggio conseguito e	
	consolidatosi in un considerevole arco di tempo tale da	
	persuadere il beneficiario in ordine alla sua stabilità	
	(Sezioni Riunite, sent. n. 2/2012; Sez. Giur. Campania,	
	sent. nn. 659/2019 e 116/2023).	
	Tali principi rinvergono completa applicazione nella	
	fattispecie in esame nella quale la ricorrente si è trovata	
	nell'impossibilità di conoscere, con l'utilizzo	
	dell'ordinaria diligenza, l'asserito errore	
	dell'Amministrazione previdenziale, non avendo peraltro	
	ad esso in alcun modo concorso con dichiarazioni	
	fraudolente o reticenti.	
	Ciò trova ulteriore conferma in alcuni contegni serbati	
	dalla ricorrente e segnatamente nella:	
	a) presa d'atto e nella mancata contestazione dei	
	conteggi INPS (definitivi), trasmessi in data 8.2.2016, e	
	del successivo ricalcolo compiuto nell'ottobre 2021;	
	b) formulazione di un'istanza indirizzata all'Ente per	
	ottenere un incremento del proprio trattamento	
	pensionistico in quanto ritenuto inferiore al dovuto.	
	Al contempo, i ritardi ascrivibili all'INPS nella rilevazione	
	e nel recupero dell'indebito hanno contribuito al	
	7	

	radicarsi nell'interessata di un fondato e ragionevole	
	convincimento in ordine al corretto computo del	
	trattamento pensionistico in godimento, tenuto conto	
	altresi dei complessi criteri di calcolo utilizzati, in	
	carenza di pregresse comunicazioni di segno contrario	
	da parte dell'Ente previdenziale.	
	4. Alla luce delle considerazioni svolte, in parziale	
	accoglimento del ricorso, si dichiara la ripetibilità delle	
	somme pagate in eccesso da giugno 2022 a giugno 2019	
	e l'irripetibilità delle somme pagate in eccesso da giugno	
	2019 a febbraio 2016, con condanna dell'INPS alla	
	restituzione delle ritenute eventualmente applicate,	
	maggiorate di interessi legali dalla data della domanda	
	giudiziale (27.3.2023).	
	5. Compensa le spese di lite in ragione della reciproca	
	soccombenza tra le parti.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per	
	la Campania, nella persona del Giudice Unico dott.	
	Gabriele Pepe, definitivamente pronunciando:	
	1. In via preliminare, estromette la ASL NA 1 Centro.	
	2. Nel merito, accoglie parzialmente il ricorso e, per	
	l'effetto:	
	2.1. Dichiara la ripetibilità in favore dell'INPS delle	
	somme pagate in eccesso da giugno 2022 a giugno 2019;	
	8	

2.2. Dichiara l'irripetibilità in favore della ricorrente delle somme pagate in eccesso da giugno 2019 a febbraio 2016, con condanna dell'INPS alla restituzione delle ritenute eventualmente applicate, maggiorate di interessi legali dalla data della domanda giudiziale (27.3.2023).

3. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio
del 6 maggio 2024.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 13.05.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale